

Publicato il 13/09/2017

N. 01289/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02900/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

A.G. Costruzioni Generali S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t. Giosuè Ambrosino, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, viale A. Gramsci n. 11;

contro

- Comune di Saviano non costituito in giudizio;
- Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Trinchese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parisi e Marcello Russo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via G. Carducci n. 37;

nei confronti di

Multiservice Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Andrea De Falco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con i quali elettivamente domicilia presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;

- Centrale Unica di Committenza Area Nolana non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determina prot. n. 85 del 22/06/2017 RG n. 454 del 11/07/2017, con cui il Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Saviano ha disposto la “intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione” dei “servizi cimiteriali del Comune di Saviano” – C.I.G. 690459298F”, nonché della determina prot. n. 308 del 04/05/2017, comunicata in data 13/06/2017, con cui il Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Saviano, previa approvazione dei verbali di gara n. 1, 2 e 3 e verifica di congruità della offerta anomala, ha disposto l’“affidamento del servizio dei servizi cimiteriali del Comune di Saviano” – C.I.G. 690459298F” in favore della società Multiservice Group S.r.L.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.8.2017 :

della determina, già impugnata con il ricorso introduttivo, prot. n. 308 del 04/05/2017 comunicata in data 13/06/2017, anche nella parte in cui il Comune di Saviano, ha ritenuto congrue le giustificazioni rese dalla Multiservice Group s.r.l., unitamente ad ogni altro atto connesso e/o consequenziale; dell'art. 4 lett. b.2.3. dell'Accordo Consortile ignoti numero

e data; della determina, prot. n. 308 del 04/05/2017 comunicata in data 13/06/2017, dei verbali di gara da n. 1 a n. 3, dei provvedimenti anche impliciti con cui è stata disposta l'ammissione della Multiservice s.r.l., già impugnati con il ricorso introduttivo, anche laddove i certificati di esecuzione prodotti in giudizio dalla C.U.C. in data 28/07/2017 siano stati posti a fondamento della fase di verifica dei requisiti di ammissione; del verbale prot. n. 1423 del 10/07/2017 di consegna anticipata del servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. e della Multiservice Group S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza dell'eccezione di tardività della impugnazione dell'ammissione della controinteressata alle successive fasi di gara, in relazione alla data di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante del verbale della seduta del 29 marzo 2017 nel corso della quale la commissione ha deliberato l'ammissione delle concorrenti alla fase successiva (cfr. la schermata della pagina web dedicata alla procedura di gara, prodotta in

giudizio dall'Agenzia resistente) e ritenuto, altresì, che, ove si dovesse accedere alla tesi della ricorrente secondo cui le ammissioni e le esclusioni richiederebbero di essere formalizzate in un apposito provvedimento del responsabile del procedimento, nel caso di specie difetterebbe il presupposto indefettibile per l'applicazione del rito speciale di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a. costituito dalla presenza di una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 16 agosto 2017, n. 968), poiché l'aggiudicazione, per stessa ammissione della ricorrente, non sarebbe stata preceduta da un siffatto provvedimento;

Considerato, per il resto, che non si evidenziano ragioni di estrema gravità ed urgenza (artt. 119, co. 4, e 120, comma 3, c.p.a.) per la concessione della misura cautelare richiesta, finalizzata ad ottenere il risultato della prosecuzione del servizio ad opera della ricorrente, gestore uscente al 30 aprile 2017, il quale è attualmente gestito dall'aggiudicataria in regime di consegna provvisoria, che ne assicura la necessaria continuità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2018. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO